COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

EMERGENZA COVID-19
MISURE STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

IL SINDACO

Visti:

l'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM 08 marzo 2020;

l'art. 1 comma 1 lett. d) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

il punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020;

l'art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020;

come allegati,

con la presente,

CHIEDE

A tutti coloro che, non residenti nel Comune di Villette, ma attualmente presenti sul territorio comunale, di **comunicare agli uffici comunali** tramite la seguente mail: municipio@comune.villette.vb.it ovvero tramite telefono al numero: 032497029 la presenza propria e dei propri congiunti, i dati anagrafici e l'indirizzo di domicilio.

Villette, 23 marzo 2020

Il Sindaco
BALASSI Monica

COMUNE DI VILLETTE - Prov. (VB)

Piazza E. Brindicci Bonzani, 6 - 28856 Villette (Vb) --- Tel. e fax: 032497029
e-mail municipio@comune.villette.vb.it p.e.c. villette@postemailcertificata.it Codice Fiscale 00428420038

Allegato:

art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM 08 marzo 2020, che testualmente recita: "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

art. 1 comma 1 lett. d) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, che testualmente recita: "nei giorni festivi e prefestivi, nonché' in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza";

punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020, che testualmente recita: "Il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza";

art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020, che testualmente recita: "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;